



**COMUNE DI PARENTI**  
(Provincia di Cosenza)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'ACCENSIONE DI FUOCHI  
NEI TERRENI COLTIVATI E  
NEI GIARDINI DEL TERRITORIO**

Approvato con delibera di C.C. n. 11 del 29.05.2016

### **Articolo 1**

Il presente Regolamento si prefigge di attuare la corretta regolamentazione delle attività inerenti l'accensione di fuochi per bruciare, nei campi coltivati, residui vegetali derivanti dalle attività connesse.

Con l'approvazione in data 15/11/2013, da parte del Consiglio dei Ministri, del disegno di legge collegato alla legge di stabilità "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green-economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*", che all'art. 30 contiene le disposizioni in materia di combustione controllata di materiali vegetali di origine agricola, si prevede che, fatte salve le norme sulla condizionalità previste nell'ambito della Pac, **i Comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, con proprio regolamento, individuano le aree, i periodi e gli orari in cui è consentita la combustione controllata** che deve avvenire sul sito di produzione del materiale vegetale di origine agricola, suddiviso in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri stereo per ettaro, mediante processi o metodi che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

### **Articolo 2**

Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, (delibera n. 211 dell'8 giugno 2013 Regione Calabria) la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

Il Comune e le altre Amministrazioni competenti hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la bruciatura dei predetti residui all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteo climatiche o ambientali sfavorevoli, ovvero in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per l'incolumità pubblica e privata e per la salute umana.

### **Articolo 3**

Si consente *occasionalmente la combustione, sul luogo di produzione, dei soli residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricola, ad esclusione delle potature degli alberi di castagno per non distruggere il "Turymus Finensis" insetto capace di contrastare la diffusione del "Cinipide*

---

galligeno del castagno", alle seguenti condizioni a tutela della salute e dell'ambiente:

1) le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi devono svolgersi nelle giornate in assenza di vento, entro i seguenti orari:

a) dal sorgere del sole fino alle ore 10:00; dal 1° aprile al 30 Ottobre di ogni anno, esclusi Domenica e festivi.

b) dal sorgere del sole fino alle ore 10:00; dalle ore 17:00 e fino al tramonto dal 1° Novembre al 31 marzo di ogni anno esclusi Domenica e festivi.

2) se all'accensione dei fuochi sopravvenga vento od altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà immediatamente essere spento;

3) il terreno su cui si esegue la combustione deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia di larghezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione;

4) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;

5) la combustione deve essere effettuata all'aperto in cumuli di dimensione limitata (fino ad un massimo di 3 metri steri al giorno per ettaro), in modo tale da produrre minore quantità possibile di fumo ed evitare comunque che lo stesso rechi disturbo a terzi ed avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;

6) la combustione deve avvenire ad almeno 100 metri da boschi, a ragionevole distanza da edifici di terzi e dalle strade e, comunque, il fumo non deve propagarsi sui predetti manufatti;

7) nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco priva di vegetazione;

8) è vietato accendere fuochi nei giorni in cui le condizioni metereologiche impediscono la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera;

---

9) la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali come gomme, plastiche, rifiuti vari è sempre vietata: tale inosservanza sarà punita ai sensi del successivo art. 5;

10) la combustione è vietata durante il periodo in cui sia dichiarato dal Centro Operativo Regionale Antincendio Boschivo "lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi", ovvero in caso di espresso divieto dell'Autorità;

11) il fuoco dovrà essere spento a seguito di ordine verbale impartito da Agenti od Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco o Vigili Urbani;

12) dovranno essere sempre disponibili in prossimità dell'area di accensione strumenti idonei per lo spegnimento immediato, in caso di pericolo, quali presa d'acqua, tubo di gomma, attrezzi manuali, contenitori d'acqua.

Intorno all'area di accensione dovranno essere eliminate le sterpaglie, la vegetazione e gli altri materiali infiammabili;

#### **Articolo 4**

Per l'accensione dei fuochi nei boschi ed in prossimità dei boschi è necessario che sia preventivamente ottenuto il benestare del Corpo Forestale dello Stato.

#### **Articolo 5**

Restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, la violazione del presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 300,00 che sarà raddoppiata, in caso di recidiva.

In caso di accertata esecuzione di azioni e attività determinanti, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio durante il periodo specificato, si applicherà la sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad 10.329,00, prevista ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000, salvo aggiornamenti dei suddetti importi, e salvo quant'altro previsto in materia penale, specie nell'eventualità di procurato incendio.

Per i terreni oggetto di incendio, si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all'art.10 della L.353/2000 (iscrizione nello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco", vincolo quindicennale di immodificabilità urbanistica, vincolo decennale di inedificabilità, etc.) ed alle sanzioni penali di cui all'art.11 nel caso di accertamento di responsabilità nell'incendio.

---

Restano salve eventuali più gravose limitazioni previste dal Codice Civile, dagli usi, dalle consuetudini, dalle leggi speciali e dai regolamenti sovraordinati.

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento è possibile contattare:  
Ufficio Tecnico Comunale (0984- 965007 int.2) e il Corpo Forestale dello Stato (numero verde 1515).

---